SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998.

Proroga dello stato di emergenza nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con proprio decreto in data 5 agosto 1997 è stato dichiarato fino al 30 agosto 1998 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena interessato da intense e ripetute scosse sismiche;

Considerato che gli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza, risultano ancora in corso di realizzazione;

Considerato, che tali attività sono finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la richiesta di proroga dello stato di emergenza fatta pervenire dal presidente delle giunta regionale della Toscana;

Ravvisata la necessità di accogliere l'istanza avanzata per consentire la prosecuzione degli interventi straordinari;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 6 agosto 1998;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza determinatosi nel territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A7640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 agosto 1998.

Integrazioni all'ordinanza n. 2781 del 9 aprile 1998 concernente disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie. (Ordinanza n. 2838).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Vista l'ordinanza n. 2781 del 9 aprile 1998 concernente disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 1662/20.2/Gab./P.C. del 31 luglio 1998, con la quale si chiede di integrare le località nell'ordinanza n. 2781;

Vista l'ordinanza n. 2821 del 5 agosto 1998 concernente interventi per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2781 del 9 aprile 1998, è sostituito dal seguente: «Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie, ad alto rischio sismico e vulcanico, è autorizzata, in via d'urgenza, la realizzazione di elisuperfici nelle isole di Lipari, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Ginostra, Panarea e di una seconda elisuperficie nel settore meridionale dell'isola di Vulcano».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7637

ORDINANZA 17 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 2.056.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2300/FPC del 25 luglio 1992 concernente provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato verificatosi a Palermo il giorno 19 luglio 1992. (Ordinanza n. 2839).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2300/FPC del 25 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 30 luglio 1992, con la quale è stata costituita, presso la prefettura di Palermo, una disponibilità di L. 7.000.000.000 a carico del Fondo per la protezione civile per far fronte ai danni prodotti dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 19 luglio 1992 in Palermo, via Mariano D'Amelio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2320/FPC del 28 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 1993, con la quale i provvedimenti previsti dall'ordinanza n. 2300/FPC sono stati estesi anche a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato verificatosi a Capaci (Palermo) il 23 maggio 1992;

Vista la nota n. 9812098/3° Sett. del 29 maggio 1998, con la quale la prefettura di Palermo dichiara un importo disponibile di L. 2.056.000.000, a valere sulla predetta assegnazione di L. 7.000.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata alla prefettura di Palermo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.056.000.000 posta a disposizione della prefettura di Palermo con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2300/FPC del 25 luglio 1992.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla prefettura di Palermo al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7638

ORDINANZA 17 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 85.200.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2253/FPC del 17 aprile 1992 concernente disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 9-11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise. (Ordinanza n. 2840).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2253/FPC del 17 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 1992, con la quale è stato attribuito, tra l'altro, alla regione Marche un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dell'aprile 1992;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 85.200.000, a valere sulla predetta attribuzione di L. 2.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 85.200.000 attribuita alla regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2253/FPC del 17 aprile 1992.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7639

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995 e 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1998 e scadenza 1° febbraio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1995, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.763.000.000.000;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1995, attualmente in circolazione per l'importo di L. 14.816.250.000.000;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1996, attualmente in circolazione per l'importo di L. 19.365.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1998 e scadenza 1° febbraio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio1999, è accertato nella misura del 2,60% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° febbraio 1995, emessi per lire 13.763.000.000.000, cedola n. 8;

CCT settennali 1° agosto 1995, emessi per lire 14.816.250.000.000, cedola n. 7;

CCT settennali 1° febbraio 1996, emessi per lire 19.365.000.000.000, cedola n. 6.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.246.550.500.000 così ripartite:

L. 357.838.000.000 per i CCT settennali, 1° febbraio 1995;

L. 385.222.500.000 per i CCT settennali, 1° agosto 1995;

L. 503.490.000.000 per i CCT settennali, 1° febbraio 1996,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7562

DECRETO 6 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000 terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il comma 5, dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo in data 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1998; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7563

DECRETO 6 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-24) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000 terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo in data 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell' emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1998; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7564

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1998.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali di provenienza extra CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella B)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit./kg. conv.le
SAVINELLI Aperitifs (conf. da 10 pezzi)	400.000
SAVINELLI ORO Corona (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
SAVINELLI ORO Robusto (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
SAVINELLI ELR Robusto (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
SAVINELLI ELR Lonsdale (conf. da 25 pezzi)	3.600.000
BALMORAL ROYAL SELECTION CORONA (conf. da 5 pezzi)	1.600.000
BALMORAL ROYAL SELECTION CORONA (conf. da 25 pezzi)	1.600.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 93

98A7578

DECRETO 30 luglio 1998.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari di provenienza CEE ed extra CEE e radiazione di una marca di tabacco da fumo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati .

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di un marca di tabacco da fumo per sigarette;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella B)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza CEE)

	Lit./kg. conv.le
Sigari:	
DUNHILL CABRERAS TUBOS (conf. da 25 pezzi)	4.000.000
DUNHILL SAMANAS (conf. da 5 pezzi)	2.800.000

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra CEE)

	Lit./kg. conv.le
Sigari:	
MACANUDO PETIT CORONA CAFE (conf. da 5 pezzi)	1.800.000

Art. 2.

La seguente marca di tabacco da fumo per sigarette è radiata dalla tariffa di vendita in Italia:

Tabacco da fumo per sigarette:

WINFIELD (40 buste) (cod. 0).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94

98A7579

DECRETO 11 agosto 1998.

Soppressione dello schedario generale dei titoli azionari a seguito della cessazione delle attività connesse alla gestione dei modelli R.A.D.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che ha istituito, quale servizio IV nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze;

Visto il combinato disposto dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che demanda a decreti ministeriali la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, e dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, con l'emanazione del decreto ministeriale 4 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del successivo 12 febbraio, sono state stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, 1745, relative agli utili distribuiti dalle società per azioni, precedentemente effettuate tramite l'invio dei modelli R.A.D. allo schedario generale dei titoli azionari;

Considerato che, con l'introduzione di queste nuove modalità di comunicazione, le principali linee di attività dello schedario generale dei titoli azionari, collegate alla gestione dei modelli R.A.D., sono venute meno lo scorso 3 1 luglio;

Ritenuto che le competenze residue dello schedario generale dei titoli azionari debbano essere devolute al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, essendo questo deputato a lavorazioni simili a quelle dello schedario e disponendo altresì di strutture adeguate allo scopo;

Considerati i tempi tecnici che, in relazione anche alla ridotta capacità operativa degli uffici nel mese di agosto, si rendono necessari per il completo trasferimento di dette competenze e dei voluminosi archivi dello schedario al menzionato Centro di servizio, in modo da evitare che si determinino soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 14 settembre 1998 è soppresso, nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, a seguito della cessazione delle attività connesse alla gestione dei modelli R.A.D. Le residue competenze dello schedario sono devolute, a decorrere dalla stessa data, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1998.

Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE CONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti, di cui ai già richiamati articoli 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

Visto il più volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle risorse preordinate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale è stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilità finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;

Vista la nota datata 9 gennaio 1998 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI con la quale viene richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità ex art. 59 legge n. 449/1997 per l'anno 1998 in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni;

Ritenuta l'esigenza di modificare, alla luce delle novità recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 4 luglio 1996, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, e con riguardo ai criteri concessivi del trattamento in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si

rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilità, rispetto a quello della CIGS, così come evidenziato dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996 e 1997, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il limite di spesa, per l'anno 1998, è fissato in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni, così ripartiti:

lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilità;

lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1998. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare — nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite — il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità:

ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 5.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché copia della pagina 2 del modello CIGS/97 o MOD. SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti straordinari di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire — ove necessario — nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 211

98A7565

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa edilizia «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Emmaus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Treviglio, costituita con atto notaio Gustavo Palmieri in Treviglio (Bergamo), in data 23 marzo 1975, repertorio n. 209 iscritta al n. 10138 del registro delle società del tribunale di Bergamo, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Guido Mutti, nato a Seriate (Bergamo) il 6 marzo 1968 e residente in Cenate Sotto (Bergamo), via dei Mille, 6, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7566

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.O.S. - Servizi organizzazioni sociali - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Ancona nei confronti della società cooperativa «S.O.S. - Servizi organizzazioni sociali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.O.S. - Servizi organizzazioni sociali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita con atto notaio dott. Giorgio Sabatini, in data 31 luglio 1982, repertorio n. 113639, iscritta al n. 11070 del registro delle società del tribunale di Ancona, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Lucchetti, nata in Ancona il 6 novembre 1965, ivi residente in via Zara n. 1, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7567

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208. (Deliberazione n. 70/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionle;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 1 commi 54 seg., della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 135/1997, che, con riferimento alle opere di competenza soprattutto delle regioni e degli enti locali istituisce il Fondo rotativo per la progettualità, prevedendo peraltro il rimborso dell'anticipazione ottenuta qualora, entro il termine indicato dal legislatore, l'opera non ottenga l'intera copertura finanziaria ovvero non sia realizzabile ovvero non sia da considerare più di interesse pubblico;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che tra l'altro reca modificazioni alla legge n. 341/1995, per quanto riguarda gli incentivi automatici alle attività produttive;

Visto l'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e visti in particolare gli articoli 4, 5 e 7 che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta a favore — rispettivamente — delle imprese che assumono nuovi dipendenti in aree delle zone obiettivo 1, delle imprese che assumono nuovi dipendenti e promuovono progetti nel campo della ricerca e delle imprese che partecipano ad accordi di programmazione negoziata e che possono appunto chiedere di percepire l'agevolazione sotto forma di credito di imposta;

Visto l'accordo per il lavoro sottocritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992;

Vista la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Viste le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire — accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 — e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Viste le indicazioni di priorità formulate, ai fini del riparto delle risorse recate dalla legge n. 208/1998, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 luglio 1998;

Vista la dibera in data odierna con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, a revocare l'importo di 200 miliardi di lire assegnato al Ministero delle comunicazioni, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996, con delibera 18 dicembre 1996;

Considerato che la citata legge n. 208/1998 già include esplicitamente, tra le iniziative cui conferire carattere prioritario, il completamento delle opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 135/1997 e per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e cantierabilità, ed include altresì la prosecuzione del programma di agevolazioni previste dall'art. 1 della legge n. 488/1992;

Ritenuto di condividere le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerata in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto dell'art. 1, comma 4, della richiamata legge n. 208/1998, di procedere in via immediata all'assegzione delle risorse a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire di far fronte, in tempi certi e con procedure trasparenti, alla domanda di sostegno alle imprese, con positive ricadute di ordine occupazionale già nel breve-medio periodo;

Ritenuto, nella medesima ottica, di procedere ad assegnazioni per altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali l'iter istruttorio è particolarmente avanzato;

Ritenuto, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, adottando criteri e metodologie analoghi a quelli allora assunti, ma riconsiderandoli in una logica evolutiva particolarmente attenta alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione e diretta quindi a dare adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola regione quali soggetti paritari di diritto;

Ritenuto in tale contesto, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;

Ritenuto di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie ed agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 449/1997;

Ritenuto di finalizzare, in un quadro di intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo e che ricomprendano prioritariamente i completamenti *ex lege* n. 135/1997;

Ritenuto, in relazione al limitato utilizzo del fondo progettualità ed alle cause che determinano tale limitato utilizzo, di destinare parte delle risorse riservate a programmi infrastrutturali all'effettuazione di studi di fattibilità in funzione propedeutica all'attivazione di detto fondo ed in modo da consentire alle regioni di disporre di un parco progetti di sicura affidabilità, da finanziare secondo criteri di priorità concertati tra lo Stato e le regioni stesse;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'istituzione, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con riferimento alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, di un Comitato di coordinamento tra le Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le regioni, all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande intese istituzionali di programma e ad una equilibrata articolazione territoriale del complesso delle risorse delle Amministrazioni centrali;

Ritenuto che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possono costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntività;

Ritenuto che sia pertanto necessario disporre di un quadro informativo esaustivo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;

Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;

Delibera:

Ai fini della presente delibera sono ripartite risorse revenienti, quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla legge n. 208/1998 e, quanto a 200 miliardi di lire, dalla revoca delle assegnazioni già disposte con delibera 18 dicembre 1996, in favore del Ministero delle comunicazioni di cui alla riportata delibera adottata in data odierna.

1. INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono assegnati agli incentivi alle attività produttive complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso:

1.1. *Agevolazioni industriali.*

1.1.1. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolaziom previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992.

A modifica del punto 1, lettera A), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della legge

n. 488/1992 per il 1998, sono attribuite per 85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello delle restanti aree agevolabili.

Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di riparto fissati, le risorse assegnate alla singola regione risultino eccedenti rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti residui tra tutte le altre regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse il Ministero provvede altresì, con riferimento alla singola iniziativa e secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla legge n. 488/1992 così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.

1.1.2. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 500 miliardi di lire per la concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.

1.2. *Programmazione negoziata.*

È assegnato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programrnazione economica l'importo complessiò di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto importo sarà utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/1997.

Nell'ambito delle suddette assegnazioni e tenuto conto di quanto già attribuito con la delibera 17 marzo 1998, l'importo complessivo di 1.500 miliardi di lire è riservato per i patti territoriali che:

alla data della presente delibera siano stato oggetto di apposita comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e prograzione economica relativa alla positiva conclusione dell'istruttoria bancaria;

alla medesima data siano in istruttoria bancaria, ovvero in assistenza tecnica, purché l'istruttoria bancaria sia comunque conclusa con comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, entro il 30 novembre i 1998.

I patti rientranti in tale ultima tipologia verranno posti, entro il 15 dicembre 1998, in apposita graduatoria formata secondo la metodologia di cui all'allegato sub 1) - parte integrante della presente delibera - che premia i patti con le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse finanziarie disponibili per il 1998 risultassero insufficienti ad esaurire la predetta graduatoria, il CIPE entro il successivo 30 dicembre detterà i criteri per il trattamento dei patti non finanziati.

Per le esigenze connesse all'attivazione dei contratti d'area è riservata la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, tenuto conto di quanto già attribuito con delibera di questo Comitato in data 17 marzo 1998 e, per la quota residua, della predetta assegnazione di 2.500 miliardi.

Per ogni contratto d'area può essere impegnato, a carico delle predette risorse, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento, massimo di 300 miliardi di lire. Si prescinde da tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione conomica entro il 30 novembre 1998.

1.3. *Ricerca.*

È assegnato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione dei finanziamenti già concessi da questo Comitato con delibere 8 agosto 1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dalla legge n. 641/1996 e dalla legge n. 135/1997. Il suddetto importo sarà altresì utilizzato dal predetto Ministero per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 5 della legge n. 449/1997.

2. INFRASTRUTTURE.

Sono riservati alle infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi di lire.

Le risorse in questione sono finalizzate come appresso.

2.1. *Autostrada Salerno-Reggio Calabria.*

È assegnato al Ministero dei lavori pubblici l'importo di 1.000 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il predetto finanziamento viene destinato alla realizzazione delle tratte per le quali l'ANAS prevede di disporre della progettazione definitiva entro il corrente anno e tra le quali sono incluse le tratte già ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse ex lege n. 135/1997, con delibera 29 agosto 1997 e sostituite, con altra delibera in data odierna, con altre tratte per le quali già esiste un progetto pronto.

2.2 *Programmi infrastrutturali.*

2.2.1. 3.500 miliardi di lire sono attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, detto importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in apposita unità previsionale di base denominata «intese istituzionali di programma» e sarà ripartito, con successive delibere in relazione alle intese istituzionali di programma. Di detto importo complessivo 150 miliardi

sono specificatamente destinati alle regioni Umbria e Marche colpite dai noti eventi sismici; 350 miliardi sono destinati alle regioni del centro-nord ed i restanti 3.000 miliardi sono destinati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La ripartizione dovrà, tra l'altro, tener conto di quanto già attribuito a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse al fine di risultare territorialmente e socialmente perequata. A base di tale valutazione, oltre al parametro rappresentato dal peso della popolazione dell'area interessata corretto con l'incidenza della disoccupazione, sarà assunto il reddito pro capite e il livello di infrastrutturazione.

2.2.2. La quota di 150 miliardi di lire specificatamente destinata alle regioni Marche e Umbria potrà essere erogata, subordinatamente alla completa assunzione degli impegni relativi al programma comunitario in favore delle zone terremotate, entro il 31 dicembre 1999.

2.2.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 assumono carattere prioritario, ai fini della individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, in primo luogo i completamenti di opere situate nelle aree depresse, che siano state commissariate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 135/1997 e per le quali siano accertate le condizioni di attualità e di cantierabilità, e, in secondo luogo, altre opere da completare per assicurarne funzionalità e fruibilità. In tale contesto saranno privilegiati i progetti caratterizzati dalla coesistenza di finanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati.

2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una quota non superiore al 3% è destinata al finanziamento di una quota pari al 50% dei costi relativi agli studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle stesse amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il rimanente 50% di tali costi resta a carico delle amministrazioni proponenti.

Gli studi di fattibilità predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato di cui al punto 5.1. vengono sottoposti a verifiche stabilite dal Comitato stesso. In caso di parere favorevole su tali studi, essi saranno inclusi in una lista di interventi prioritari, per i quali verrà programmato sia l'eventuale ricorso al fondo per la progettualità secondo modalità concordate con la cassa depositi e prestiti, sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui ogni intesa può fare affidamento.

3. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE.

A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono destinati alla concessione di incentivi all'occupazione sotto forma di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/1997, 550 miliardi di lire da iscrivere sull'apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in base ai rendiconti sull'effettiva utilizzazione.

Altri 150 miliardi di lire sono finalizzati ad ulteriori agevolazioni per la promozione di occupazione e d'impresa secondo programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.

4. COFINANZIAMENTO Q.C.S. 1994-1999.

A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 ad integrazione del finanziamento disposto con delibera 12 luglio 1996, come modificata dal punto 4 della delibera 18 dicembre 1996, è accantonato a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo di 700 miliardi di lire al fine di assicurare il cofinanziamento nazionale dei programmi inclusi nel quadro comuilitario di sostegno 1994-1999.

5. DISPOSIZIONI GENERALI.

5.1. *Istituzione comitato coordinamento.*

È istituito, quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali, in funzione del riparto di cui al punto 2.2. un comitato che procede all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

Il comitato, presieduto dal capo del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è così composto:

da n. 4 rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di cui uno della ragioneria generale dello Stato);

da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

da n. 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da n. 1 rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

da n. 1 rappresentante del Ministero dell'ambiente;

da n. 1 rappresentante del Ministero dei beni culturali;

da n. 1 rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

da n. 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole.

La nomina dei componenti del comitato di coordinamento verrà effettuata, su designazione dell'amministrazione competente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per ogni componente del comitato sarà nominato un membro supplente.

5.2. *Costruzione banca dati e monitoraggio.*

5.2.1. *Infrastrutture.*

5.2.1.1. Al fine di disporre di un quadro esaustivo che consenta una efficiente allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2., le amministrazioni interessate alla realizzazione di programmi infrastrutturali forniranno, anche in via telematica, al CIPE informazioni sulle iniziative avviate nelle aree depresse distinte per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del comitato di cui al precedente punto 5.1.

Le informazioni dovranno pervenire al CIPE entro 30 giorni dalla predisposizione dello schema di cui al comma precedente: il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione della amministrazione inadempiente dal riparto delle risorse di cui al punto 2.

Dovranno essere successivamente assicurati, con periodicità trimestrale, flussi di informazione sullo stato di attuazione dei progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.

5.2.1.2. Le Regioni, secondo schemi definiti su proposta del comitato di cui al punto 5.1., sentito il parere della conferenza Stato-regioni, trasmettono, anche in via telematica, al CIPE dati sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.

5.2.2. *Incentivi industriali.*

Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli effetti della spesa nei settori interessati dalla concessione di incentivi industriali *ex lege* n. 488/1992 e di incentivi in forma automatica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornirà al CIPE dati che, tra l'altro,

offrano una chiara misurazione della domanda di agevolazione e della quota di detta domanda che risulti soddisfatta;

evidenzino, anche tramite rappresentazioni grafiche, le localizzazioni degli interventi a livello comunale, o quanto meno le aggregazioni per sistemi locali di lavoro, e la concentrazione settoriale.

5.2.3. *Incentivi all'occupazione.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a fornire al CIPE un flusso di informazioni, con periodicità trimestrale, in ordine ai principali incentivi al lavoro e specificatamente in ordine:

LSU (lavori socialmente utili);

LPU (lavori pubblica utilità);

Borse lavoro;

Prestiti d'onore:

5.2.4. *Altre agevolazioni.*

Flussi di informazione con periodicità trimestrale saranno altresì forniti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalle altre amministrazioni interessate da iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse per le aree depresse nonché da organismi pubblici, di promozione finanziaria ed industriale di interventi in dette aree.

6. DISPOSIZIONI FINALI.

Le risorse di cui alla presente deliberà sono modulate dal prospetto allegato sub 2) che forma parte integrante della presente delibera stessa.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 184

ALLEGATO 1

I criteri per la graduatoria del «bando riservato» premia i patti territoriali che presentano iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con massima integrazione con le infrastrutture. Per evitare che tali criteri favoriscano eccessivamente le iniziative localizzate in aree economicamente più consolidate, è prevista anche una «correzione equitativa» tale da accrescere le opportunità di accesso al finanziamento per i patti relativi alle aree più svantaggiate sul piano socioeconomico.

1. INDICI DI EFFICACIA TECNICA.

L'informazione necessaria a costruire questi indici è contenuta nelle tavole riepilogative che le banche redigono per la presentazione al Ministero del tesoro dei patti. Per le *iniziative imprenditoriali*, vengono rilevati:

1) un «indice medio di profitto» E, ottenuto come media dei saggi attesi di profitto (misurati dai ROI relativi ai primi 5 anni a regime) delle singole iniziative produttive del patto ($A_1, A_2, ..., A_j, ..., A_n$)

$$E = \sum_j \frac{ROI_{Aj}}{n}$$

per n = numero delle iniziative produttive;

2) un «indice medio di attivazione occupazionale» S per unità di investimento, calcolato in base al rapporto tra numero complessivo di occupati aggiuntivi a regime (L) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K) relativi alle iniziative produttive ammesse cioè

$$S = \frac{\sum_j L_j}{\sum_j K_j} = \frac{L}{K}$$

A questo riguardo, per occupati si intendono tutte le posizioni lavorative inclusive di ogni tipologia contrattuale: par-time, lavoro interinale, contratto formazione-lavoro, ecc.

Per gli interventi infrastrutturali, si intende premiare quei patti che presentano legami funzionali diretti tra le iniziative produttive e gli interventi infrastrutturali stessi. A questo scopo:

3) viene elaborato per ogni patto un «indice di relazione funzionale» F. Per calcolare tale indice viene prima misurato per ogni patto un fattore R pari al rapporto tra ammontare complessivo degli investimenti in iniziative produttive legate funzionalmente ad almeno una infrastruttura (K_B) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K), cioè

$$R = \frac{K_B}{K}$$

Il «legame funzionale» tra infrastruttura e iniziative produttive deve essere diretto, esplicito e di natura fisica (ad esempio, nel caso di un depuratore, sono funzionalmente legate tutte le iniziative produttive proposte direttamente servite dal depuratore).

Qualora R sia pari a zero (perché nessuna delle infrastrutture del patto è legata alle iniziative produttive), l'indice F; posto pari a 0,9.

Per $1/3 \geq R > 0$ F = 1

Per $2/3 \geq R > 1/3$ F = 1,05

Per $R > 2/3$ F = 1,10

(Si noti che qualora non vi siano infrastrutture l'indice F è posto pari a 1).

2. STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI.

Per ogni patto, ogni singolo indice parziale E, S e F calcolato come sopra indicato viene standardizzato rapportando il suo valore alla media dei valori che quello stesso indice parziale assume per tutti i patti ammessi al bando. Si ottengono così gli indici standarizzati $\overline{E}$, $\overline{S}$ e $\overline{T}$. Per ogni patto l'«indice sintetico standardizzato» W viene allora ottenuto come media semplice dei tre indici standardizzati.

3. CORREZIONE EQUITATIVA DELL'INDICE: L'«INDICE CORRETTO».

L'indice W così elaborato per ogni patto viene infine sottoposto alla correzione equitativa, dividendolo per un «fattore di correzione». Per ogni patto questo fattore viene misurato dallo scostamento del valore aggiunto (VA) pro capite della provincia su cui insiste il patto dal VA pro capite nazionale. Ad esempio, se il VA pro capite della provincia in cui è localizzato il patto è il 95% della media nazionale, l'indice W relativo al patto medesimo viene diviso per 0,95 ottenendo un «indice corretto» $\overline{W}$. Per la misura dei VA pro capite provinciali si fa riferimento alle stime più recenti dell'Istituto Tagliacarne. L'indice corretto $\overline{W}$ viene quindi impiegato per stilare la graduatoria finale di merito dei patti ammessi al bando.

Per i patti ammessi a partecipare al «bando riservato» la cui proposta risulti pervenuta per l'istruttoria al competente servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e programmazione economica entro la data della seduta del CIPE del 16 ottobre 1997 (cfr. allegato) e che, rispetto all'opzione loro prospettata con comunicazione successiva a quella seduta, hanno scelto di non utilizzare la procedura fissata dalla delibera CIPE 12 luglio 1996, l'«indice corretto» $\overline{W}$ viene moltiplicato ai fini della graduatoria per un parametro pari a 1,10. Tale fattore costituisce una compensazione dei «costi di transazione» sostenuti da questi patti per adattare il contenuto e le procedure del patto stesso, avviato in vigenza della delibera 12 luglio 1996, alle nuove disposizioni ex delibera 21 marzo 1997.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICI SEMPLICI DI EFFICACIA TECNICA

PATTO 1

Iniziative produttive	Investimento totale agevolabile (Milioni di lire)	Saggio atteso dei profitti (ROI)*	Occupazione aggiuntiva a regime
1	7.500	0,066	4
2	1.500	0,075	1
3	5.350	0,098	5
4	2.820	0,056	3
5	1.940	0,121	3
6	9.200	0,088	5
7	6.500	0,072	2
8	5.300	0,144	5
9	5.700	0,063	3
10	2.540	0,068	5
Totale iniziative	*48.350*		*36*

Iniziative produttive funzionalmente legate ad almeno una infrastruttura	Legami funzionali delle infrastrutture previste dal Patto (a, b, c)	Investimento totale agevolabile (Milioni di lire)	Fattore *R* [*]
1	b	7.500	
2	a	1.500	
3	a, b	5.350	
4	a, b	2.820	
5	b	1.940	
6	c	9.200	
8	a	5.300	
9	c	5.700	
10	a	2.540	↓
Totale iniziative		*41.850*	*0,866*

[*] Rapporto tra investimenti produttivi funzionalmente legati ad almeno una infrastruttura e totale degli investimenti produttivi.

Indici parziali	Valore
Media dei saggi attesi dei profitti (E_1)	0,085
Indice medio di attivazione occupazionale (S_1)	0,745
Indice complessivo di relazione funzionale (F_1)	1,100

STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI PARZIALI E INDICE SINTETICO [*]

Indici parziali di efficacia tecnica	Patti 1	2	3	Valore medio
E	0,085	0,095	0,112	0,097
S	0,745	0,900	0,610	0,752
F	1,100	1,000	0,900	1,000

[*] Si effettua l'ipotesi di tre patti dove al patto 1, precedentemente descritto, si aggiungono due patti con i valori riportati per i singoli indici parziali.

Indici parziali standardizzati	Patti 1	2	3
$\overline{E}$	0,874	0,976	1,150
$\overline{S}$	0,991	1,198	0,812
$\overline{F}$	1,100	1,000	0,900
Indice sintetico standardizzato W	0,988	1,058	0,954

Correzione equativa dell'indice sintetico: l'indice corretto W.

Correzione equativa: VA pro-capite provinciale/VA pro-capite nazionale:

Patto 1 = 0,80;

Patto 2 = 0,95;

Patto 3 = 1,15.

Indice corretto	Patti 1	2	3
$\overline{W}$	1,235	1,113	0,830

ELENCO PATTI PERVENUTI AL MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO ENTRO IL 16 OTTOBRE 1997

Livorno;
Area nord pontina;
Area sud pontina;
Frosinone;
Ragusa;
Area sud della Basilicata;
Rieti;
Venezia orientale;
Grosseto;
Alto Friuli;
Alto Tirreno consentino;
Alessandria;
Avellino;
Cilento;
Cosetino;
Foggia;
Lametino;
Matera;
Messina;
Rovigo.

ALLEGATO 2

MODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE
Legge 30 giugno 1998, n. 208
(Lire 12.200 miliardi)

(In miliardi di lire)

	Ass. CIPE	1999	2000	2001 e successivi
Tesoro-bilancio				
Programmazione negoziata	2.500	200	300	2.000
Intese istituzionali di programma (2)	3.300	250	400	2.650
Cofinanziamenti programmi comunitari	700	200	200	300
Totale parziale ...	6.500			
Ministero industria				
Incentivi industriali (legge n. 488/1992)	3.000	600	600	1.800
Incentivi automatici (legge n. 341/1995)	500	50	200	250
Totale parziale ...	3.500			
Lavori pubblici				
SA-RC	1.000	100	100	800
Totale parziale ...	1.000			
Finanze				
Incentivi automatici (legge n. 449/1997, art. 4)	550	200	200	150
Totale parziale ...	550			
Università				
(Legge n. 449/1997, legge n. 641/1996, legge n. 135/1997) (1)	500	50	50	50
Totale parziale ...	500			
Ministeri diversi				
Borse lavoro - Promozione impresa - Prestiti d'onore	150	50	50	50
Totale parziale ...	150			
Totale generale (2) ...	12.200	1.700	2.100	8.400

(1) L'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, finalizzato agli incentivi ex art. 5 legge n. 449/1997, saranno trasferiti sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(2) Tali risorse sono integrate da uno stanziamento pari a lire 200 miliardi rinvenienti dalla revoca dei fondi relativi al Ministero delle comunicazioni, allocati con la delibera CIPE del 17 marzo 1997 secondo le seguenti scansioni finanziarie temporali: 1998 lire 29,800 mld, 1999 lire 43,047 mld, 2000 lire 27,166 mld, 2001 lire 99,987 mld. Tale stanziamento di 200 mld è finalizzato alle intese istituzionali di programma.

98A7580

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1998.

Autorizzazione alla Banca intermobiliare di investimenti e gestioni S.p.a., in Torino, all'emissione di assegni circolari in Torino.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca intermobiliare di investimenti e gestioni S.p.a, con sede legale a Torino, e capitale sociale di lire 49 miliardi;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 miliardi e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza:

La Banca intermobiliare di investimenti e gestioni S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1998

Per delegazione del direttore generale
BERIONNE - BIANCHI

98A7641

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 agosto 1998.

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 948).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede, tra l'altro, l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988 con il quale l'impresa ora denominata Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni ed il successivo provvedimento autorizzativo in data 8 febbraio 1994 di estensione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 29 giugno 1998, che ha deliberato di modificare gli articoli 2 (trasferimento della sede sociale), 19 (modalità delle riunioni del consiglio di amministrazione) e 26, comma 1 (attribuzione della rappresentanza legale), dello statuto sociale;

Vista la comunicazione in data 7 luglio 1998 effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

DISPONE:

È approvato lo statuto sociale della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., con le modifiche ad esso apportate che comportano:

all'art. 2, il trasferimento della sede sociale da Milano, via del Lauro n. 7, a Milano, via Copernico n. 38;

all'art. 19, l'integrazione delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione che potranno essere tenute anche mediante videoconferenza;

all'art. 26, comma 1, il conferimento della rappresentanza legale dell'impresa, singolarmente, al presidente, al vice presidente ed a ciascuno degli amministratori delegati e al direttore generale, nonché agli amministratori ed ai dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7474

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto M.U.R.S.T. in data 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 1996, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 28 aprile 1998 e del 21 aprile 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/98 del 16 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli 17 e 18 del Titolo III, relativi alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

TABELLA XVIII - CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

17. FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE.

17.1. *Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun ateneo, devono essere adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

17.2. *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che lo circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi, di apprendimento, un'itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare o valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

17.3. *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non più di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

17.4. *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

18. ORDINAMENTO DIDATTICO.

18.1. *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didatticoformative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 17.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 17.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

18.2. *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

18.3. *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 18.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

18.4. *Curriculum dei studi.*

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

18.4.1 *Aree didattico-formative.*

A. FASE FORMATIVA DI BASE.

1. *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere a natomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A anatomia umana, E09B istologia.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A biochimica, E04B biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E10X biofisica medica, R06X bioingegneria.

B. FASE PRECLINICA.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 35.

Settori scientifico-disciplinari: F05X microbiologia e microbiologia clinica, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, V32B parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'equipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, M11E psicologia clinica, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, E05B biochimica clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, Q05A sociologia generale, P01B politica economica.

C. FASE CLINICA.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, ezipatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

9. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B neuropatologia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

10. *Area della specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H reumatologia, F08B chirurgia plastica, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione, F17X malattie cutanee e veneree.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinicopatologiche.

Settore scientifico-discipliare: E07X farmacologia.

13. *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adoloscenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20

Settori scientifico-disciplinari: F08C chirurgia pediatrica e infantile, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

14. *Area di ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X ginecologia ed ostetricia.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinicopatologiche

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

18.4.2 *Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.*

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 17.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza della frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

18.4.3 *Corso di lingua inglese.*

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

18.5 *Piano di studi ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di dodici nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche *in itinere*, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1995) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

19. *Spermentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 18.1, 18.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

20. *Tirocinio.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso clini-

che universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

21. *Norme finali e transitorie.*

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 20.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRUGIA

Ogni consiglio di corso di laurea puo integrare la tabella inserendo discipline, non oltre dieci, nei settori scientifico-disciplinari.

1. AREA DELLE SCIENZE FONDAMENTALI, APPLICATE AGLI STUDI MEDICI.

A01D *Matematiche complementari:*
istituzioni di matematiche.

B01B *Fisica:*
fisica medica.

E13X Biologia applicata:
biologia cellulare;
biologia generale;
genetica generale;
genetica molecolare.

F01X *Statistica medica:*
statistica medica e biometria.

F03X *Genetica medica:*
genetica umana.

F05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*
informatica medica.

M10A *Psicologia generale:*
psicologia generale.

2. AREA DELLA MORFOLOGIA UMANA MACROSCOPICA, MICROSCOPICA ED ULTRASTRUTTURALE.

E09A *Anatomia umana:*
anatomia umana;
anatomia clinica;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
neuroanatomia.

E09B *Istologia:*
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
istologia;
istochimica.

3. AREA DELLA STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO.

E04B *Biologia molecolare:*
biologia molecolare

E05A *Biochimica:*
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
biochimica della nutrizione;
chimica biologica;
chimica e propedeutica biochimica;
enzimologia;
neurochimica.

4. AREA DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE: ORGANI ED APPARATI UMANI.

E06A *Fisiologia umana:*
biofisica;
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione;
fisiologia dello sport;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

E06B *Alimentazione e nutrizione umana:*
scienza dell'alimentazione.

E10X *Biofisica medica:*
biofisica.

K06X *Bioingegneria:*
tecnologie biomediche.

5. AREA DELLA PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE.

E12X *Microbiologia generale:*
microbiologia generale.

F04A *Patologia generale:*
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale;
immunologia;
immunopatologia;
medicina molecolare;
oncologia;
patologia generale;
patologia genetica;
patologia molecolare.

F05X *Microbiologia e microbiologia clinica:*
micologia medica;
microbiologia;
microbiologia medica;
virologia.

V32B *Parassitologia e malattie parassitarie:*
parassitologia.

6. AREA DELLA PROPEDEUTICA CLINICA.

E05B *Biochimica clinica:*
biochimica clinica.

F01X *Statistica medica:*
metodologia epidemiologica clinica.

F02X *Storia della medicina :*
bioetica;
storia della medicina.

F04B *Patologia clinica:*
citopatologia;
immunoematologia;
patologia clinica.

F05X *Microbiologia e microbiologia clinica:*
microbiologia clinica.

F07A *Medicina interna:*
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica funzionale e strumentale.

F08A *Chirurgia generale:*
fisiopatologia chirurgica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.

F22A *Igiene generale ed applicata:*
metodologia epidemiologica ed igiene.

M11E *Psicologia clinica:*
psicologia medica.

P01B *Politica economica:*
economia sanitaria.

Q05A *Sociologia generale:*
sociologia medica.

7. AREA DELLA PATOLOGIA SISTEMATICA ED INTEGRATA MEDICO-CHIRURGICA.

F06A *Anatomia patologica:*
anatomia ed istologia patologica;
citopatologia.

F07A *Medicina interna:*
allergologia e immunologia clinica;
medicina interna.

F07B *Malattie dell'apparato respiratorio:*
fisiopatologia respiratoria;
malattie dell'apparato respiratorio.

F07C *Malattie dell' apparato cardiovascolare:*
angiologia;
cardiologia.

F07D *Gastroenterologia:*
gastroenterologia.

F07E *Endocrinologia:*
endocrinologia;
fisiopatologia endocrina;
malattie metaboliche e del ricambio.

F07F *Nefrologia:*
nefrologia.

F07G *Malattie del sangue:*
ematologia
oncologia ematologica.

F07I *Malattie infettive:*
malattie infettive
malattie tropicali
parassitologia clinica.

F08A *Chirurgia generale:*
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;
endocrinochirurgia.

F08D *Chirurgia toracica:*
chirurgia toracica.

F08E *Chirurgia vascolare:*
chirurgia vascolare.

F09X *Chirurgia cardiaca:*
cardiochirurgia.

F10X *Urologia:*
urologia.

8. AREA DELLE SCIENZE DEL COMPORTAMENTO.

F11A *Psichiatria:*
igiene mentale;
medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicoterapia.

M11E *Psicologia clinica:*
psicologia clinica;
psicologia medica.

9. AREA DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE.

F06B *Neuropatologia:*
neuropatologia;

F11B *Neurologia:*
neurologia;
neurofisiopatologia;
neuropsicologia clinica;
riabilitazione neurologica.

F12A *Neuroradiologia:*
neuroradiologia.

F12B *Neurochirurgia:*
neurochirurgia;
neurotraumatologia.

10. AREA DELLE SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE.

F07H *Reumatologia:*
reumatologia.
F08B *Chirurgia plastica:*
chirurgia plastica e ricostruttiva

F13B *Malattie odontostomatologiche:*
odontostomatologia.

F13C *Chirurgia maxillo-facciale:*
chirurgia maxillo-facciale.

F14X *Malattie dell'apparato visivo:*
oftalmologia;
ottica fisiopatologica.

F15A *Otorinolaringoiatria:*
foniatria;
otorinolaringoiatria.

F15B *Audiologia:*
audiologia.

F16A *Malattie dell'apparato locomotore:*
chirurgia della mano;
ortopedia infantile;
ortopedia e traumatologia;
traumatologia.

E16B *Medicina fisica e riabilitazione:*
medicina fisica e riabilitazione.

F17X *Malattie cutanee e veneree:*
dermatologia;
dermatologia allergologica e professionale;
venerologia.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

F03X *Genetica medica:*
genetica medica.

F04C *Oncologia medica.*
oncologia medica.

F07A *Medicina interna:*
allergologia ed immunologia clinica;
geriatria e gerontologia;
medicina dello sport;
medicina interna;
nutrizione clinica;
terapia medica e medicina termale.

F08A *Chirurgia generale:*
chirurgia generale;
chirurgia geriatrica.

F18X *Diagnostica per immagini e radioterapia:*
radioterapia oncologica.

12. AREA DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA.

E07X *Farmacologia:*
chemioterapia;
farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia.

13. AREA DELLA PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA.

F19A *Pediatria generale e specialistica:*
adolescentologia;
neonatologia;
pediatria;
pediatria preventiva e sociale;
terapia pediatrica.

F08C *Chirurgia pediatrica e infantile:*
chirurgia pediatrica.

F19B *Neuropsichiatria infantile:*
neuropsichiatria infantile.

14. AREA DELLA GINECOLOGIA ED OSTETRICIA.

F20X *Ginecologia e ostetricia:*
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia ed ostetricia;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

15. AREA DELLA PATOLOGIA APPLICATA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE.

F06A *Anatomia patologica:*
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto-cito-patologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
patologia e diagnostica ultrastrutturale.

F06B *Neuropatologia:*
neuropatologia.

16. AREA DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DELLA RADIOTERAPIA.

F18X *Diagnostica per immagini e radioterapia:*
anatomia radiologia clinica;
medicina nucleare;
radiologia;
radiobiologia medica;
radioterapia.

17. AREA DELLE EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE.

F07A *Medicina interna:*
medicina d'urgenza e pronto soccorso.

F08A *Chirurgia generale:*
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

F21X *Anestesiologia:*
anestesiologia e rianimazione;
medicina subacquea ed iperbarica;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

18. AREA DELLA MEDICINA E SANITÀ PUBBLICA.

F22A *Igiene generale ed applicata:*
educazione sanitaria;
igiene;
igiene ambientale;
igiene degli alimenti;
medicina di comunità;
metodologia epidemiologica e igiene;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

F22B *Medicina legale:*
bioetica;
deontologia ed etica medica;
medicina legale;
medicina sociale;
psicopatologia forense;
tossicologia forense.

F22C *Medicina del lavoro*
igiene industriale;
medicina del lavoro.

ALLEGATO 2

CURRICULUM ESEMPLIFICATIVO

(sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare *curricula* diversi, anche su proposta degli studenti)

AREA 01:
fisica e statistica;
biologia e genetica.

AREA 02:
istologia;
anatomia umana:

AREA 03:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

AREA 04:
fisiologia umana e biofisica.

AREA 05:
microbiologia;
immunologia ed immunopatologia;
patologia e fisiopatologia generale.

AREA 06:
semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio;
scienze umane.

AREA 07:
patologia sistematica I;
patologia sistematica II;
patologia sistematica III;
medicina interna I;
chirurgia generale I.

AREA 08:
psichiatria e psicologia clinica.

AREA 09:
scienze neurologiche.

AREA 10:
malattie dell'apparato locomotore;
malattie cutanee;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia.

AREA 11:
medicina interna II;
chirurgia generale II;
geriatria ed oncologia clinica.

AREA 12:
farmacologia e tossicologia.

AREA 13:
scienze pediatriche.

AREA 14:
ginecologia ed ostetricia.

AREA 15:
anatomia patologica.

AREA 16:
diagnostica per immagini e radioterapia.

AREA 17:
emergenze medico chirurgiche.

AREA 18:
sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 luglio 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A7475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Toradiur»

Estratto decreto NCR n. 351 del 28 luglio 1998

Sspecialità medicinale TORADIUR nella forma e confezione: 28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Boehringer Mannheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza, 270, codice fiscale n. 04843650153;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dal titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale G.B. Stucchi n. 110.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg;

A.I.C. n. 028252043 (in base 10), 0UY5WC (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: torasemide 2,5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice precipitata, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7454

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuremid»

Estratto decreto NCR n. 374 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale DIUREMID nella forma e confezione: 28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Laboratori Guidotti p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale numero 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg;

A.I.C. n. 028721076 (in base 10), 0VDHXN (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: torasemide 2,5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice precipitata, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7455

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuresix»

Estratto decreto NCR n. 358 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale DIURESIX nella forma e confezione: 28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse per somministrazione orale da 2,5 mg;

A.I.C. n. 028262044 (in base 10), 0UYHNW (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: torasemide 2,5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice precipitata, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7456

BANCA D'ITALIA

Dimissioni di un commissario liquidatore e conferma dell'altro commissario liquidatore e dell'attuale composizione del comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. Società di intermediazione mobiliare, in Catania.

Si comunica che in data 30 luglio 1998 il prof. avv. Mario Serio ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dall'incarico di commissaro liquidatore della Lombardo Molvan & C. S.p.a. Società di intermediazione mobiliare, con sede in Catania.

Si comunica, altresì, che in data 5 agosto 1998 sono stati confermati nell'incarico l'altro commissario liquidatore e i componenti del comitato di sorveglianza, nominati con provvedimento del 20 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1998.

98A7642

Sostituzione del commisario liquidatore del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, in Catania

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 4 agosto 1998, ha nominato il sig. dott. Andrea Butera commissario liquidatore, in sostituione del prof. avv. Mario Serio, del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, con sede in Catania, posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore al biancio e alle finanze della regione Siciliana in data 21 aprile 1994.

98A7643

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Cosenza, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cosenza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 17 agosto 1998, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Cosenza, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A7644

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 9 5 0 9 8 *

L. 1.500